

violenze, o minacce isolate: ma è sempre il concerto criminoso nel comune intuito formato per fini inragionevoli e illeciti.

Tutto ciò vi dica quanto più lunga e più ardua è la via, che per la legge comune deve percorrersi, prima di giungere al concetto di colpeabilità.

Invece per questa vostra legge speciale, lo ripeto, basterebbe anche il solo fatto individuale isolato. Voi fate a meno del concerto, della lega criminosa, della illimità dei motivi. Nè vi curate di ricercare se ai pravi istinti abbia tenuto dietro pravità pari di fatti, nel comune accordo deliberati e eseguiti.

Ma nel vostro progetto vi è qualcosa di peggio. Vi è la indeterminatezza dei coefficienti del reato.

Ho il dovere di dichiararlo. Io penso che le leggi penali debbano, nelle formule loro, contenere implicita la definizione del fatto, nelle sue condizioni distintive particolari. È statuita la tassativa materialità del fatto colpito, deve la legge con pari evidenza statuire la corrispondente configurazione giuridica. Io non voglio in balia di arbitrio di giudici, o di sofismi di legulei, quei criteri costanti, indefettibili in cui sta la misura della moralità delle azioni.

Ciò premesso, io domando a voi: cosa è mai questa ipotesi, nuova nel tema che ci occupa, cui la vostra legge si ispira, di *raggiri* e di *inganni* contro l'altrui buona fede? E non vedete che nella imponderabilità dei criteri, che in codesta ipotesi vostra si accolgono, è senza remora schiusa la via a fallacia di accuse, e al moltiplicarsi di arbitrarie forme nuove di colpeabilità?

Vi eravate proposta la tassativa numerazione dei fatti costituenti reato. Ed eccovi invece ricaduti nell'incertezza e nell'arbitrio, in mezzo a tanta discettabilità di criteri sulla essenza e sulla efficacia della fraude, sulla resistenza che la naturale prudenza oppone alla persuasione. Ecco insomma una legge che tutti a modo proprio contorciranno; e che avrà varia virtù a seconda della varietà dei fatti, e dei criteri delle persone, cui questa legge confiderete.

Dopo ciò, se la legge che ci proponete non è un'utile innovazione della legge comune; se da un lato ne lascia perplessi, e dall'altro ci espone a possibili arbitrii; se discutibili e tassativamente non prefiniti appaiono i criteri della speciale configurazione legale, cui miravate; come non respingere codeste novità inutili, pericolose? Come non rientrare nell'austera osservanza del giure comune?

Era poi opportuno trarre dalla questione operaia argomenti a leggi speciali? Le leggi spe-

ciali non fanno che inasprire il male, se male vi è. Irritano, avvivano gli istinti di resistenza.

Quanto a me, professo su questa legge li stessi concetti, che si acchiudono nel voto di scissura di uno dei vostri commissari, l'onorevole Maffi. Io ritengo che molti fatti, i quali appaiono nella materialità loro imputabili, perdono codesta sinistra apparenza, se coscienziosamente studiati; e spesso si fa strada la immagine di un diritto traverso le prime parvenze di un abuso. Noi dobbiamo guardarci dal ricorrere facili e compiacenti alla ingannevole panacea di leggi speciali. Meglio è confidare nei benefici della educazione popolare, e nella virtù di quei sodalizi, che nella lotta appaiono *società di resistenza*; ma che possono, con la educazione, mutarsi in *società di conciliazione*.

Signori! L'ora verrà in cui per necessità ineluttabile di avventurosi progressi questa legge di armonia tra capitale e lavoro troverà la sua formola. A codesto avvenire, credetelo, noi condurranno, più che le vostre leggi repressive, la persuasione e la pratica di una sincera mutualità di doveri e di diritti, che tolga la disparità delle classi, e gli uomini uguagli nella operosa preparazione di un destino comune.

È con questi concetti che io voterò contro il disegno di legge. Pensate sia necessario che qualcosa si innovi per le coalizioni industriali? Rinviare ogni deliberazione al giorno, in cui discuteremo intorno a un nuovo codice penale, destinato a completare la unificazione delle legislazioni italiane.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Demaria.

Demaria. Onorevoli colleghi, io dirò assai brevemente le ragioni per le quali mi persuado che il presente disegno di legge meriti la vostra approvazione. E rispondendo alle censure che vennero mosse dall'onorevole Panattoni io credo di richiamare l'attenzione vostra, onorevoli colleghi, sopra una distinzione.

Il disegno di legge, del quale si discute, fa sorgere due questioni: l'una di merito e l'altra di sostanza. La questione di merito consiste nel vedere se sia conveniente ed opportuno provvedere con leggi speciali alla modificazione del Codice penale che regola questa materia. E su questa prima questione io credo che non vi possa esser dubbio intorno alla risoluzione nostra. Perché se può esser vero che anche il Codice penale, specialmente il disegno di Codice penale sottoposto agli studi della Camera, possa dare una ragionevole soluzione dei quesiti, relativi agli scio-